



REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA TENUTA DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI ABILITATI ALLA FUNZIONE DI CURATORE SPECIALE DEL MINORE

(approvato nella seduta consiliare del 11.01.2024 - verbale n. 1/24)

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio provvede periodicamente, anche in collaborazione con la Fondazione Forense e la Scuola Forense di Busto Arsizio o con altri enti o associazioni forensi specializzati o con le Università, a realizzare un corso di formazione per gli Avvocati, finalizzato a fornire una specifica qualificazione per lo svolgimento della funzione di Curatore Speciale del minore in ambito civile e penale, avente fra le finalità quello di mantenere e aggiornare un Elenco da mettere a disposizione degli Uffici Giudiziari.

Coloro che, alla conclusione del corso, ottengano l'attestato di frequenza possono chiedere di essere iscritti nell'Elenco dei Curatori Speciali del minore, sempre tenendo conto del dovere di competenza e di aggiornamento professionale e del prioritario dovere deontologico di lealtà e correttezza.

Al fine di garantire l'affidabilità dell'Elenco, il Consiglio adotta il seguente Regolamento.

Art. 1. Elenco dei Curatori Speciali del minore in ambito civile e penale

L'Elenco è composto da coloro che, avendo frequentato proficuamente il Corso di Formazione realizzato dal Consiglio, anche in collaborazione con la Fondazione o la Scuola Forense o da altre associazioni forensi o dalle Università, avanzino una specifica domanda di iscrizione nonché dai docenti del corso che ne facciano richiesta.

Possono presentare la domanda anche coloro che, nel corso dei cinque anni precedenti la richiesta, abbiano svolto le funzioni di Curatore Speciale del minore in ambito civile o penale, in almeno 5 procedimenti diversi (che dovranno essere indicati con il numero di ruolo e la descrizione dell'attività svolta nell'autocertificazione allegata alla domanda).

Al fine di essere iscritti e di mantenere poi l'iscrizione nell'Elenco è necessario altresì:

1. aver maturato un'anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati di almeno 5 anni;
2. non aver subito sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento, né avere in corso un procedimento disciplinare;
3. non avere subito condanne penali definitive né avere procedimenti penali in corso;
4. essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'Ordine degli Avvocati e dei contributi alla Cassa Nazionale Forense;
5. aver correttamente adempiuto all'obbligo formativo;
6. essere iscritti all'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio.

Art. 2. Iscrizione all'Elenco

La domanda di iscrizione è presentata all'Ordine, tramite PEC, esclusivamente sul modello predisposto e allegato al presente regolamento.

Detta domanda può essere presentata entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno, purché il richiedente sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 1.

Il Consiglio, entro il 30 aprile di ogni anno, provvede ad aggiornare l'Elenco e a trasmetterlo al Tribunale di Busto Arsizio e al Tribunale per i minori di Milano.

Art. 3. Corso di aggiornamento

Il Consiglio organizza periodicamente un corso di aggiornamento, prevalentemente nella forma seminariale con un approccio preferibilmente pratico, destinato agli iscritti all'Elenco.

La proficua frequenza di un corso di aggiornamento è condizione necessaria per la permanenza nell'Elenco.

Art. 4 Cancellazione ed esclusione dall'Elenco

L'avvocato è cancellato dall'Elenco se vengono meno uno o più requisiti di cui all'art. 1 o se non partecipa ad almeno un corso di aggiornamento annuale.

Il Consiglio, su richiesta di chiunque vi abbia interesse o su proposta del Presidente, può disporre in ogni momento l'esclusione di un iscritto dall'Elenco qualora, dopo aver convocato l'interessato in contraddittorio, rilevi che abbia gravemente mancato agli obblighi professionali o deontologici ovvero non abbia accettato, senza giustificazione, due incarichi nel corso di un anno.

Art. 5 La tenuta dell'Elenco

L'Elenco riporta l'indirizzo di Studio e di posta elettronica ordinaria e certificata, nonché i recapiti telefonici e la fotografia dell'avvocato.

L'Elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine ed è liberamente consultabile.

La tenuta dell'Elenco compete al Presidente dell'Ordine che può delegare a tale fine la Commissione famiglia, Tutela, Curatela e AdS.

Il Presidente provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni, definitive o temporanee e rilascia, ove richiesto, la certificazione di iscrizione.

Avverso i provvedimenti del Presidente è ammesso ricorso al Consiglio dell'Ordine, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

La revisione dell'Elenco, con la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la permanenza, è annuale.

Allegato:

1) modello di domanda di iscrizione.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Davide Toscani



IL PRESIDENTE

Avv. Eliana MOROLLI

